

Ringrazio l'Avvocato Antonio Gambetti, Penalista Cassazionista del foro di Bologna che ci illustra con l'articolo sotto riportato un caso di responsabilità penale in causa condominiale inerente la riservatezza messa in pericolo da potenziali telecamere.

Buona lettura e un ulteriore grazie all'avvocato Gambetti.

[Tonino Veronesi](#)

Presidente Assoproprietari

TELECAMERE IN CONDOMINIO: RESPONSABILITA' PENALI?

Avvocato Antonio Gambetti

Alcuni condomini di uno stabile, affermavano il loro diritto di installare telecamere, che riprendevano aree comuni, al fine di vigilanza e custodia dei propri beni, senza l'autorizzazione del condominio, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta e quindi i condomini impugnavano il provvedimento. Da qui, la seguente sentenza della Corte d'Appello di Catania

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

Dott. Roberto Centaro Presidente

Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere

Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 474/2021 R.G. vertente tra

- Ci. En., nato a --omissis-- il --omissis-- (C.F. --omissis--), Pa. Si. nata a --omissis-- il --omissis-- C.f. --omissis-- e Vi. Ro. Gi., nato a --omissis-- l'--omissis--, (c.f. --omissis--), rappresentati e difesi per procura in atti, dall'avv. Enrico Ciraldo, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Catania Via Macallè n. 29

APPELLANTE

CONTRO

- CONDOMINIO di viale --omissis-- (C.F. --omissis--), in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Barbara De Luca, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Umberto n. 296

APPELLATO

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 546/2021, pubblicata il 3.2.2021, rigettava la domanda proposta da Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi., avente ad oggetto il diritto di opporre telecamere a custodia e vigilanza dei beni e dell'accesso ai medesimi, senza autorizzazione del condominio, nonché la restituzione di spese della fase cautelare, e li condannava al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore del Condominio di--omissis--.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi., con citazione notificata il 19.3.2021.

TELECAMERE IN CONDOMINIO : RESPONSABILITA' PENALI?

Avv. Andrea Gambetti per A.I.P.I. Assoproprietari

Si è costituito il Condominio di --omissis--, che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli [artt. 342](#) e [434 c.p.c.](#), e comunque il rigetto, con vittoria di spese e di compensi.

All'udienza dell'8.11.2021 svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Avendo parte appellante chiesto, ritualmente, la discussione orale, essa si è svolta all'udienza del 17 gennaio 2022 e la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado.

Si deduce in particolare che la stesura grafica della sentenza, le conclusioni degli attori e il percorso fattuale seguito dal primo giudice sono mancanti e ciò determina la nullità della sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

In realtà, osserva la Corte, le due parti mancanti della sentenza, a cagione di problematiche concernenti la sua traslazione telematica nella fase della pubblicazione, afferiscono una alla narrativa della fase cautelare, l'altra ai contenuti del ricorso ex [art. 702 bis c.p.c.](#), introduttivo del giudizio di primo grado, il cui rito è stato mutato in quello ordinario.

La parte rilevante è quella relativa al ricorso [ex art. 702 bis cpc](#), ma a questo, nonché ad una più completa cognizione dei fatti, soccorre sia il testo, completo, in atti, del predetto atto, che riassume anche il contenuto dell'altra parte mancante, cioè la fase cautelare, sia gli scritti difensivi del Condominio.

Da tanto, inferisce la Corte, sia il primo giudice, che questa Corte, hanno avuto ed hanno a disposizione ogni elemento per conoscere adeguatamente della causa e, quindi, deciderla. Ciò si evince anche dai contenuti della sentenza impugnata, a mente della quale sono adeguatamente individuati l'oggetto della domanda (liceità o meno dell'installazione delle telecamere) e l'iter logico seguito, sul punto, dal Tribunale a sostegno della decisione.

Quindi, coerentemente alla giurisprudenza in materia, la sentenza qui impugnata contiene una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, da cui è possibile evincere il percorso argomentativo funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; quindi non merita la declaratoria di nullità ([Cass., III, 15/11/2019, n.29721](#); VI, 20/01/2015, n.920).

Il secondo ed il terzo motivo si esaminano congiuntamente, attesa la connessione logica e giuridica.

Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione dell'[art. 112 cpc](#).

Deduce parte appellante che il Tribunale ha errato nell'individuare la domanda avanzata dal Condominio, in quanto esso non aveva chiesto il risarcimento del danno, ma solo l'eliminazione delle telecamere installate dall'odierna parte appellante e per questo il primo giudice ha confuso le domande e violato il tema di indagine.

Con il terzo motivo di appello, invece, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del [D. Lgs. 30.6.2003 n. 196](#) e dell'[art. 1122 ter del codice civile](#).

Quanto alla normativa sulla privacy, gli appellanti asseriscono che l'art. 5 è inteso ad evitare la diffusione dei dati allorquando essi sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Inoltre, che è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale. Nel caso di specie, le telecamere sarebbero state installate per uso esclusivamente personale.

Quanto all'[articolo 1122 ter c.c.](#), sostiene parte appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere che occorreva l'autorizzazione del condominio e che quindi è stata violata la privacy, in quanto nel caso a mani le telecamere sono state installate non già per la videosorveglianza delle parti comuni dell'edificio bensì a beneficio della proprietà del singolo condomino; e richiama dottrina e giurisprudenza al riguardo.

I motivi sono fondati, nei limiti di cui infra.

Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che è vero che il Condominio non ha avanzato domanda risarcitoria, ma ha però chiesto la rimozione delle telecamere installate dagli odierni appellanti, i quali, nel riassumere la causa nel merito, hanno chiesto, specularmente, che l'installazione delle due telecamere venisse accertata quale legittima e, quindi, venisse dichiarato il diritto a mantenerle.

Ciò trova conferma nella sentenza, che alle pagine 4 e 5 motiva proprio sull'illegittimità dell'installazione delle telecamere, ritenendole in violazione sia della normativa sulla privacy che dell'[articolo 1123 ter del codice civile](#).

Il riferimento all'[articolo 2043 c.c.](#), pure contenuto a pagina 5 della sentenza, seppure estraneo alle domande spiegate, è comunque irrilevante. Tanto è vero che nel dispositivo si statuisce solo sulla menzionata domanda di merito, siccome svolta dagli odierni appellanti, come detto, specularmente a quella svolta in fase cautelare dal Condominio, e sulle spese di lite, senza alcuna pronuncia in ordine al risarcimento del danno.

Quindi, a mente della Corte, la sentenza, sotto il profilo sollevato con il secondo motivo di appello, non è nulla, né merita riforma.

Merita accoglimento, invece, il terzo motivo di appello.

Ritiene invero la Corte che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'[articolo 1122 ter c.c.](#), in quanto non si tratta di un impianto di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia di parti comuni, in quanto esso è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino.

In punto di fatto, corre obbligo rilevare, come dedotto da parte appellante, che la conformazione dei luoghi pone chiaramente in evidenza che le botteghe, a tutela delle quali sono state installate le due telecamere, contrapposte, ai lati degli ingressi delle botteghe medesime, si trovano, tutte, su un lato dell'edificio, dotate pure di un ingresso autonomo, seppure non esclusivo né unico, distinto dagli altri due, uno pedonale e l'altro carrabile, serventi tutte le unità immobiliari. Ciò si evince, *ictu oculi*, sia dalla planimetria che dalle foto prodotte dagli odierni appellanti, dalle quali ultime si può, anche, notare che le telecamere, del tipo 'fisso', sono 'puntate' in posizione praticamente parallela alla facciata, quindi sugli ingressi delle botteghe, senza 'allargare' la visione a spazi distanti. Ciò è confermato dal verbale manoscritto di sopralluogo in atti, del 3.10.2016, corredato da tre foto timbrate del Corpo della polizia municipale di Catania.

Inoltre, tutte le botteghe insistono su un lato del perimetro condominiale, in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali, in zona poco frequentata, delimitata da una recinzione in ferro. Inoltre, altra circostanza pure rilevante, osserva ancora la Corte, è costituita dalla sentenza del Tribunale di Catania, n. 3813/2002, in atti, supportata da CTU, la quale ha accertato che lo spazio immediatamente frontistante le botteghe in esame, seppure di proprietà condominiale, per la sua consistenza non è destinato a parcheggio dei condomini, ma costituisce un'area libera, che primariamente, seppur non esclusivamente, serve da accesso alle botteghe. Siffatta circostanza rafforza, ed è compatibile, a mente del Collegio, con l'installazione delle due telecamere 'de qua'.

Né il Condominio ha provato che delle riprese si sia fatto un utilizzo diverso rispetto a quello strettamente indispensabile alle ragioni che ne hanno determinato l'installazione, cioè di vigilanza e custodia delle botteghe, che si evince anche dalle modalità in concreto della collocazione dell'impianto de quo.

In subiecta materia la [Corte di giustizia UE sez. III, con sentenza dell'11/12/2019 n.708](#), ha avuto modo di precisare che gli [artt. 6, par. 1, lett. c\), e 7, lett. f\), della direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli [artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzano la messa in opera di un sistema di videosorveglianza (come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo) al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f); aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro una associazione di comproprietari di un immobile affinché fosse messo fuori servizio il sistema di videosorveglianza di un immobile e fossero rimosse le telecamere installate in alcune parti comuni dello stesso).

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l'installazione delle telecamere non costituisca violazione di un diritto fondamentale dei condomini.

Inoltre, la Corte osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che è escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'[art. 615 bis c.p. \(Cass. penale, V, 30/05/2017 n.34151 e 21.10. 2008 n. 44156; Cass. civile, I, 03/01/2013, n.71\)](#).

Ancora, è stato deciso nel senso che l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e familiare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Nel caso di specie, la telecamera è puntata sul vialetto, facente parte di un'area comune, che consente di accedere alle abitazioni, rispettivamente, di proprietà dei ricorrenti e del resistente, ma non è in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti. Dunque non risulta violato il diritto alla riservatezza degli stessi e deve essere rigettata la domanda di tutela cautelare proposta da costoro al fine di ottenere la disinstallazione di detta telecamera (Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017).

Inoltre, osserva la Corte, l'immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un "dato personale" ai sensi del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4](#), lett. b), come indicano specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), e lo stesso [Codice della privacy](#) prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo laddove non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali.

Per altro verso, osserva ancora la Corte, quanto sostenuto dal Condominio, a mente del quale le telecamere dovrebbero essere rimosse anche perché installate sulla facciata, cioè su una parte comune dell'edificio, non è fondato, in quanto sul punto soccorre l'[articolo 1102 c.c.](#) Nel caso che ci occupa, invero, l'utilizzazione del bene comune fatta dagli appellanti, peraltro del tutto coerente con la richiamata sentenza n. 3813/2002, non altera affatto la destinazione del bene né compromette il diritto al pari uso da parte dei comproprietari, né della facciata né dell'andito condominiale frontistante le botteghe, e rispetta la proprietà esclusiva (tra altre, [Cass., II, 15/09/2021](#)

[n.24937](#); 26/05/2021 n.14598, con specifico riferimento ai poteri del conduttore; VI, 06/05/2021 n.11870)

Conclusivamente, nei termini di cui sopra, l'appello deve essere accolto.

Conseguentemente, deve essere accolta l'ulteriore domanda degli appellanti, intesa ad ottenere la condanna del Condominio alla restituzione delle spese di lite della fase cautelare e del relativo reclamo e, ciò, nella medesima misura corrisposta dagli odierni appellanti.

Poiché i provvedimenti cautelari sono autonomi rispetto a quello di merito ([Cass., II - 04/02/2021 n. 2623](#); 10/12/2020 n. 28197; sez. II, 31/08/2018 n.21491), la Corte non si pronuncia sulla domanda di revoca e, tuttavia, risulta evidente che il contenuto degli stessi è incompatibile con la presente decisione e ne rimane del tutto assorbito.

Quanto alla domanda di responsabilità aggravata [ex art 96 cpc](#), avanzata pure dagli appellanti, la Corte ritiene che, tenuto conto degli argomenti difensivi e del più complessivo contenuto degli atti e documenti tutti, nonché della materia trattata, non ricorre né l'abuso dello strumento processuale, né la temerarietà della pretesa, seppure il petitum e la causa petendi siano discutibili; e, dunque, non è possibile affermare che il Condominio abbia agito o resistito pretestuosamente ([Cass., II, 17/11/2021 n.34818](#); VI, 24/09/2020 n. 20018; I, 15/11/2018 n. 29462).

Rimangono da regolare le spese dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si devono porre a carico del Condominio ed a favore di Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi..

I compensi difensivi si determinano ai sensi del [D.M. 10 marzo 2014 n. 55](#), poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in ragione dell'oggetto di causa, tenuto conto dell'attività svolta.

Pertanto, le spese dei due gradi di lite si liquidano, nella misura di cui sopra, per il primo grado in complessivi euro 3.318,00, di cui euro 550,00 per esborsi, euro 810,00 per la fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva ed euro 1.384,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.113,00, di cui euro 805,00 per esborsi, euro 980,00 la fase di studio, euro 675,00 per quella introduttiva ed euro 1.653,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.

PQM

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 474/2021 R.G., sull'appello proposto da Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi. avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 546/2021, pubblicata il 3.2.2021 lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli appellanti di installare e mantenere le due telecamere poste a vigilanza delle botteghe in questione.

Condanna il Condominio di --omissis--, a restituire a Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi. le spese del giudizio cautelare e del reclamo, nella misura da questi ultimi corrispostigli.

Condanna il Condominio di --omissis--, al pagamento delle spese di lite dei due gradi in favore di Ci. En., Pa. Si. e Vi. Ro. Gi., come sopra quantificate in complessivi euro 3.318,00 per il primo grado e complessivi euro 4.113,00 per il secondo grado, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Catania, il 24 gennaio 2021, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

Depositata in cancelleria il 15/02/2022

TELECAMERE IN CONDOMINIO : RESPONSABILITA' PENALI?

Avv. Andrea Gambetti per A.I.P.I. Assoproprietari

Il provvedimento riportato in epigrafe interviene a seguito dell'appello proposto da alcuni condomini avverso la sentenza di primo grado, che sanciva l'illiceità dell'installazione di telecamere che puntino su parti condominiali. Prima di analizzare la sentenza della Corte d'Appello di Catania, appare utile accennare brevemente alla rilevanza del fenomeno, alla normativa nazionale ed europea di riferimento, alle norme penali eventualmente configurabili ed alla giurisprudenza penale consolidatasi fino ad ora.

La presenza sempre più rilevante di telecamere, non solo fisse, ma addirittura mobili, talvolta utilizzate spasmodicamente, quasi a voler registrare ogni passo della propria e della altrui vita, accompagnata ad una sempre più acuita sensibilità (non sempre correttamente riposta) verso la cosiddetta "privacy", ha incrementato il contraddittorio in sede penale sulle tematiche sopra enunciate.

Prima di approfondire le eventuali conseguenze penali inerenti il ritenuto illecito utilizzo di telecamere, in ambito condominiale, appare utile un breve cenno sulla normativa di settore.

A livello europeo innanzitutto il GDPR UE 2016/679, Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, D. Lgs. 101/2018 che reca disposizioni di adeguamento al GDPR UE 2016/679, Provvedimento per la videosorveglianza del 08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che recita che La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa debbano essere determinate nel rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite, ancora a livello europeo, le linee Guida sulla videosorveglianza EDPB 03/2019.

Infine, ovviamente, la legge 8 aprile 1974, n. 98, che all'articolo 1) ha introdotto nell'ordinamento, l'art. 615 bis del codice penale¹, si veda altresì l'articolo 9 della suddetta legge².

¹ Art. 615 bis c.p.: Chiunque, mediante l'uso di [strumenti di ripresa visiva o sonora](#), si procura indebitamente⁽²⁾ notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo [614](#), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi [rivela](#) o [diffonde](#)⁽³⁾, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a [querela](#) della [persona offesa](#); tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un [pubblico ufficiale](#) o da un [incaricato di un pubblico servizio](#), con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato⁽⁴⁾.

² Art. 9 legge 8 aprile 1974 n. 98: Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli [615-bis](#) e [617 del codice penale](#).

Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

Chiunque, senza licenza del Ministro delle comunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 (1).

(1) La misura della multa è stata così elevata dal quarto comma dell'[art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689](#). La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'[art. 32, l. 689/1981](#) cit.

L'aspetto che in questa sede interessa, è quello dell'eventuale configurabilità della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 615 bis c.p., nei confronti del soggetto che installi telecamere ed effettui riprese delle aree comuni.

Su questo tema, la Corte di Giustizia UE³ ha precisato che gli artt. 6, par. 1, lett. c), e 7), lett. f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non siano contrastanti a disposizioni nazionali, le quali autorizzino l'installazione di un sistema di video sorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e dei beni, senza la necessità del consenso di altri, qualora il trattamento dei dati personali che ne derivi, soddisfi le condizioni di cui al succitato articolo 7. In via di prima approssimazione parrebbe quindi che la scriminante derivi dall'esclusivo scopo di sicurezza e dal rispetto dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali⁴.

A livello nazionale, sul tema, la giurisprudenza penale si è consolidata nel ritenere che l'installazione di telecamere, che puntino su parti condominiali, di massima, non comportino la violazione della privacy, segnatamente non sarebbe configurabile la tutela prevista dall'art. 615 bis c.p. Gli ermellini nel 2017 si pronunciavano nel senso di ritenere che le scale e i pianerottoli di un condominio non assolvano alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sarebbero in realtà destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica, di cui all'art. 615 bis c.p., non si estenderebbe alle immagini eventualmente ivi riprese⁵. Analogo concetto veniva espresso, sempre dalla Suprema Corte nel 2020, in relazione al socio di studio legale, il quale effettuava riprese di spazi condominiali per provare la violazione del divieto di avvicinamento di altro socio. Anche in questo caso non sarebbe commessa alcuna interferenza nella vita privata degli altri⁶.

Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all'art. 615 bis c.p., individuando il bene giuridico tutelato, ossia quello dell'inviolabilità del domicilio ai sensi dell'art. 14 della Costituzione⁷. Nel caso *de quo* veniva sottoposta alla Consulta la questione di legittimità circa gli artt. 189 e 266-271 c.p.p. nella parte in cui "non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., che appunto indica il concetto di "privata dimora", alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi"

La sentenza della Corte d'Appello di Catania, oggetto del presente commento, si colloca in una causa civile, pur tuttavia riguardando gli aspetti penalistici sottesi all'art. 615 bis c.p. Il provvedimento indicato si conforma in toto alla consolidata giurisprudenza sul tema; segnatamente viene ribadito il concetto secondo il quale, debba essere escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale ovvero nel parcheggio, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p. Occorre tuttavia sottolineare, come nel caso di specie, le telecamere fossero state collocate su botteghe contrapposte, di un medesimo edificio condominiale, puntate in modo fisso sugli ingressi delle botteghe stesse, senza allargare la visione a spazi distanti. Inoltre le botteghe insistevano su di un unico lato del perimetro condominiale, in posizione decentrata rispetto le altre unità condominiali. Occorrerebbe, pertanto una certa cautela, ad estendere i concetti espressi nella sentenza,

³ Sent. n. 708 dell'11/12/2019, Corte di Giustizia UE, III sezione

⁴ Art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

⁵ Cass. pen.- sez. V- 30/05/2017 n. 34151.

⁶ Cass. pen.- sez. V- 19/10/2020 n. 32544.

⁷ Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135.

a casi analoghi, ma differenti sotto il profilo della “invasività” delle riprese stesse. D’altro canto, anche il concetto, più volte espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale non troverebbe applicazione la tutela stabilita dall’art. 615 bis c.p., poiché, scale e pianerottoli condominiali, sarebbero destinati ad un numero indeterminato di soggetti, non appare condivisibile, poiché in molti casi l’uso delle parti comuni è molte volte riferibile ad un numero in realtà determinato di soggetti, ossia i condomini stessi. Sarebbe pertanto utile fosse effettuato un distinguo, non tanto sulla determinabilità del numero dei soggetti usufruenti gli spazi condominiali, quanto sulla *ratio* che spinge il singolo condomino all’installazione di telecamere e all’effettuazione di riprese, che insistano su parti comuni, ossia se queste siano effettivamente motivate da ragioni di sicurezza, ovvero da invadente curiosità lesiva del diritto alla riservatezza. Certo è che le procure in sede di indagini, ma soprattutto la giurisprudenza di legittimità, si limitano, al momento, ad assorbire i principi generali sopra evidenziati, senza compiere un autonomo giudizio, che tenga conto degli specifici aspetti dei singoli casi concreti.

Antonio Gambetti
Avvocato del Foro di Bologna

TELECAMERE IN CONDOMINIO : RESPONSABILITA' PENALI?

Avv. Andrea Gambetti per A.I.P.I. Assoproprietari